La riforma dell'ordinamento giudiziario

Magistrati e società

Il contributo a un dibattito di scottante attualità nell'ultimo numero di «Democrazia e diritto»

L'ultimo numero di *Democrazia e diritto* dedica ampio spazio al dibattito sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario. Il fatto non è casuale, poiché questo fascicolo della rivista è stato distribuito proprio in occasione del convegno del Centro studi per la riforma dello Stato che si è svolto a Roma nel dicembre scorso e che ha avuto appunto ad oggetto il problema della giustizia e in particolare dell'ordinamento giudiziario.

Queste iniziative di *Democrazia e diritto* vanno sottolineate positivamente, non soltanto per l'attualità nella scelta dei temi (ricordiamo che il numero 1 del '76 si occupò quasi esclusivamente della questione del nuovo processo penale), quanto perché offrono, nel momento in cui il discorso sulle riforme impegna più direttamente le forze politiche, rilevanti contributi di elaborazione teorica e notevoli spunti di riflessione.

Gli argomenti trattati riflettono indubbiamente una tensione culturale che ha percorso la magistratura per più di un decennio e che ha fatto registrare momenti di contrapposizione e di scontro talvolta durissimi (pensiamo alle contestazioni del '68 e al rapporto diritto lotte sindacali del '69, ai convegni in cui si parlava di *evoluzione democratica* e non di *certezza del diritto*, di *uso alternativo del diritto* e di *giurisprudenza alternativa*).

Tutto questo, che è alle nostre spalle, non rappresentò un rifiuto spontaneistico di valori tradizionali, ma consapevolezza di un mutamento che maturava nella società e che lambiva, nel rapporto con le istituzioni, il diritto e le sue categorie. Se sfogliamo le annate di *Democrazia e diritto* vi ritroviamo gli stessi nodi che oggi ci apprestiamo a sciogliere con le riforme dell'ordinamento giudiziario: soltanto che oggi operiamo in un quadro politico diverso, con una sinistra che può e deve risolvere i problemi istituzionali dello Stato, e con una tematica che, anche per il crescere della domanda e dei bisogni, non è più ristretta ad avanguardie culturali, ma sta diventando patrimonio di massa.

Nella sua introduzione Ugo Spagnoli ha posto in luce la progressiva maturazione, non solo giuridica, ma soprattutto politica che il tema ha sollecitato in quasi un anno di lavori e di incontri promossi dal Centro studi per la riforma dello Stato e che ha permesso di guardare ad un nuovo ordinamento giudiziario come realizzazione di quelle spinte alla partecipazione che costituiscono l'aspetto più caratteristico della democrazia in questi ultimi anni.

Responsabilità

Si spiega, quindi, perché il tema centrale del dibattito sia stato quello della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, tema affascinante, che avrebbe potuto generare facili entusiasmi e che è stato trattato invece con quella prudenza che la sua delicatezza richiedeva. Ha detto in proposito Pietro Ingrao, ricordando che attraverso una vera e propria rivoluzione culturale sono dati per pensati e messi in discussione fatto stesso di rendere giustizia la ricognizione della lettera, o alla norma, la funzione del giudice. Fuori strumentali, conoscitivi e repressivi secondo la loro legittimità e passibili, il rapporto tra individuale e sociale che si deve affermare e gravare popolare al giudice togato proprio nello spirito della Costituzione per annullare e cancellare la specificità, la separatezza della magistratura, non per travisare sempre più la coscienza e la sovranità popolare, per educarlo a controllare il suo giudizio ad una visione nazionale, ad un rapporto sindacale, cioè per cercarlo di portarsi al livello della direzione statale e al tempo stesso per fargli sentire che il rapporto di un momento della norma generale non è, e non deve essere, un momento misterioso riservato ad un ceto di illuminati».

Su questo nuovo senso dello Stato, che abbandona la sacralità dei corpi separati per far posto a nuovi valori emergenti nella società, si è insistito, nella ricerca di sedi e forme diverse da quelle tradizionali per trovare attraverso un giudice elettivo la soluzione di interessi in conflitto (Greco), o nella individuazione di *interessi collettivi* e *azioni diffuse* che dovrebbero trovare rispondenza in *azioni popolari* e nella giurisdizione di giudici monocratici elettivi (Petrella). Si è inoltre esaminato il problema del giudice elettivo sotto tutti gli aspetti, anche costituzionali, soprattutto in riferimento alle modalità di elezione, diretta o di secondo grado (Ghezzi).

Ma la questione della partecipazione popolare non si esaurisce nella previsione di un giudice elettivo, con compiti diversi e non secondari rispetto a quelli del giudice togato. Il problema si pone anche per la gestione degli uffici giudiziari, il controllo e la responsabilità del magistrato. Per la gestione (se ne è occupato fra l'altro Cotturri) vi sono state indicazioni unanimi per un ampliamento dei compiti dei Consigli giudiziari e una ristrutturazione degli stessi, con apertura a membri non magistrati designati su base regionale da organismi elettivi. Ciò avrebbe l'indubbio vantaggio di sottrarre ai vertici giudiziari quei poteri di direzione degli uffici che attualmente determinano non poche interferenze nelle decisioni giurisdizionali e darebbe anche possibilità di un diverso controllo sulla organizzazione giudiziaria.

Pluralismo

Una forma di controllo, più indiretta ma non meno efficace, sarebbe data poi dalla possibilità di aprire dibattiti anche in sede locale sulla politica giudiziaria, di garantire una diversa ed accresciuta informazione sui processi, di limitare al massimo il concetto stesso di segreto (Cotturri e Cheli). In questo modo si vedrebbe realizzata una prima forma di responsabilizzazione della attività giudiziaria, non più ancorata alla tradizionale contrapposizione tra indipendenza e responsabilità su base di separazione tra potere giudiziario e altri poteri dello Stato, ma rapportata al principio unificante della sovranità popolare e fondata su un meccanismo di controllo espresso in termini di consenso-dissenso (Cheli).

Il dibattito infine non si è fermato ai temi più propriamente istituzionali della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma ha investito anche un aspetto del discorso più generale e complessivo sul modello di società, il rapporto tra egemonia e pluralismo democratico (Pultano). La contrapposizione tra egemonia e pluralismo democratico e l'esaltazione di quest'ultimo come espressione del disegno pluralistico della Costituzione, non significherebbero altro che una versione aggiornata della ideologia della apoliticità e imparzialità della Magistratura. Concepito in questi termini il pluralismo democratico si ridurrebbe a pura forma, ad una garanzia, sul modello dello Stato liberale ottocentesco, di una dialettica sociale ed ideologica tra componenti diverse. Ora la democrazia come processo dinamico costituirebbe invece la condizione per l'alternativa, di blocchi di potere diversi e anche più formazioni di fasce e ceti. Il nesso tra pluralismo e egemonia sta proprio nel garantire il processo di trasformazione democratico, nel rispetto delle regole del gioco, nella possibilità di alternanza, nella garanzia di conservazione. Paese attorno ed un progetto per cui si batte e ai fini del quale si deve affermare il governo